



**TRIBUNALE DI CAMPOBASSO**  
**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

**n. R.G. 6/2020**

Il Giudice, dott.ssa Rosa Napolitano,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012 da Fabio Di Gioia, nato a Campobasso il 25/10/1975 Codice fiscale DGIFBA75R25B5190 e residente in Campobasso, C.da macchie n. 40, elettivamente domiciliato in Campobasso (CB), Via Regina Elena n. 36 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Petrillo, dal quale è rappresentato e difeso;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza ex art. 9 Legge 3/2012 in quanto il debitore ha la propria residenza in Campobasso;

- l'istante è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di Fabio Di Gioia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012:

l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

□ nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi dott.ssa Lorenza Brienza (nominata dal Tribunale di Campobasso con provvedimento n. 707/2019 depositato in data 13/11/2019) che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto documentazione idonea alla compiuta ed esauriente ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5) (cfr. relazione OCC);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqüies* comma 1);

- ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'ammissione alla procedura di liquidazione;

visti gli artt. 14 ter e 14 quinqüies Legge 3/2012;

#### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Fabio Di Gioia;

#### **NOMINA**

liquidatore la dott.ssa Lorenza Brienza, già nominata occ;

#### **DISPONE**

che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

#### **ORDINA**

la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Campobasso per giorni 30 nonché la relativa trascrizione ex art. 14 quinqüies comma 2 lettera d) L. 3/2012 a cura del liquidatore ed a spese dell'istante.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012) e, pertanto, avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al proponente Fabio Di Gioia ed al liquidatore dott.ssa Lorenza Brienza.

Campobasso, 04/01/2021

Il giudice

*Dott.ssa Rosa Napolitano*